OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX CASERMA QUARLERI SITA IN VIA MADONNA DEL PIANO IN SESTO FIORENTINO (FI)

RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAI POTENZIALI CONCORRENTI

(AGGIORNATE AL 14/1/2020)

QUESITO 1

D: Buongiorno, con la presente si chiede se i lavori di cui alla categoria OS3, possono essere eseguiti da imprese in possesso della categoria OG11. In attesa di riscontro, cordiali saluti.

R: Come previsto a pag. 9 del Disciplinare di gara, l'operatore economico in possesso della qualificazione SOA in categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3 e/o OS28 e/o OS30 nei limiti della classifica corrispondente a quella posseduta.

QUESITO 2

D: Buonasera con la presente sto a chiederVi se è possibile partecipare con attestazione SOA OG1 VII dichiarando di subappaltare le categorie OS3-OS28-OS30 oppure occorre costituire RTI per qualificarsi nelle categorie mancanti.

R: L'operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1 non potrà eseguire le ulteriori lavorazioni oggetto dell'appalto, appartenenti alle categorie scorporabili OS3, OS28 e OS30, tenuto conto di quanto previsto all'art. 12, comma 2, lett. b) della legge 80/2014. Tali lavorazioni saranno comunque subappaltabili previa autorizzazione della Stazione appaltante, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, purché se ne faccia espressa menzione nel DGUE, e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge. In particolare, nel caso di specie, le lavorazioni appartenenti:

- alle categorie scorporabili OS3 e OS28 sono subappaltabili nella misura massima del 40% dell'importo complessivo dei lavori a imprese in possesso delle relative qualificazioni, ferme restando le prescrizioni dell'articolo 105 del Codice.
- alla categoria scorporabile OS30, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 2 del D.M. 248/2016, adottato in virtù di quanto previsto all'art. 89 comma 11 del Codice, sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell'importo delle opere, conformemente a quanto prescritto nell'art. 105 comma 5 del Codice e ferme restando le ulteriori prescrizioni indicate nel citato articolo. Il limite concernente la categoria OS30 non è computato ai fini del raggiungimento di quello previsto all'articolo 105 comma 2 del Codice.

Alla luce di quanto sopra, nonché da quanto previsto dall'art. 12 comma 2 lett. b) del L. 80/2014, l'Operatore dovrà comunque costituire apposito raggruppamento di imprese per la quota residua delle lavorazioni non subappaltabili ai fine della partecipazione alla gara in oggetto.

QUESITO 3

D: Buonasera per il sopralluogo viene rilasciato attestato di presa visione?

R: Ai fini della partecipazione alla procedura, non è necessario allegare alla documentazione di gara alcun documento attestante l'avvenuto sopralluogo, che, come previsto al par. 14 (pag. 14) è

meramente facoltativo. Resta inteso che l'operatore economico che intende visitare, secondo quanto previsto nel citato paragrafo, il compendio oggetto dell'esecuzione delle lavorazioni, potrà richiedere, se di interesse, il rilascio di apposita dichiarazione.

QUESITO 4

D: Il disciplinare di gara indica come subappaltabili le categorie OS3 e OS28 nei limiti del 40% dell'importo contrattuale. Trattandosi di categorie SIOS ed essendo l'importo (almeno per l'OS3) superiore al 10%, si chiede se sia effettivamente consentito il subappalto delle stesse al 100% ad impresa qualificata. Cordiali saluti.

R: si conferma che le lavorazioni appartenenti alla categoria principale OG1 e alle scorporabili OS3 e OS28 sono subappaltabili nella misura massima del 40% dell'importo complessivo dei lavori a imprese in possesso delle relative qualificazioni, ferme restando le prescrizioni dell'articolo 105 del Codice.
Tenuto conto di quanto previsto all'art. 2 del D.M. 248/2016, si ritiene che, nel caso di specie, la sola categoria scorporabile OS30 rientri nelle cd. "SIOS" che, dunque, in virtù di quanto previsto all'art. 89 comma 11 del Codice, è subappaltabile nella misura massima del 30% dell'importo delle opere, conformemente a quanto prescritto nell'art. 105 comma 5 del Codice.
Si precisa che il limite del 30% dell'importo delle opere concernente la categoria OS30 non è computato ai fini del raggiungimento di quello previsto all'articolo 105 comma 2 del Codice attinente la categoria principale OG1 e le categorie scorporabili OS3 e OS28 .

QUESITO 5

D: Chiediamo conferma che il sopralluogo è facoltativo e che quindi non viene rilasciato nessun attestato da produrre in sede di offerta. Saluti

R: si conferma che il sopralluogo è facoltativo e che ai fini della partecipazione alla procedura non è necessario allegare alla documentazione alcun documento in merito alla visita dei luoghi. Resta inteso che l'operatore economico che intende visitare, secondo quanto previsto nel citato paragrafo, il compendio oggetto dell'esecuzione delle lavorazioni, potrà richiedere, se di interesse, il rilascio di apposita dichiarazione.

QUESITO 6

D: Spett.le Ente, con la presente si richiede il seguente chiarimento: è possibile partecipare alla gara facendo rientrare i lavori della categoria OS28 e OS30 nella categoria OG11? Restiamo in attesa di Vs. riscontro e porgiamo Cordiali saluti

R: Si. Come previsto a pag. 9 del Disciplinare di gara, l'operatore economico in possesso della qualificazione SOA in categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3 e/o OS28 e/o OS30 nei limiti della classifica corrispondente a quella posseduta (art. 79 co. 16 del DPR 207/2010).

QUESITO 7

D: Buongiorno, la nostra impresa è in possesso di categoria OG1 IVbis (copriamo interamente importo totale appalto), e categoria OG11 II, si chiede se è possibile partecipare singolarmente subappaltando a ditte in possesso requisiti DM 37/2008 e attestazione SOA la parte mancante delle categorie OS30, OS28, OS3. In attesa di riscontro ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.

R: L'operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1 non potrà eseguire le ulteriori lavorazioni oggetto dell'appalto appartenenti alle categorie scorporabili OS3, OS28 e OS30, tenuto conto di quanto previsto all'art. 12, comma 2, lett. b) della legge 80/2014. Tali lavorazioni saranno comunque subappaltabili previa autorizzazione della Stazione appaltante, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, purché se ne faccia espressa menzione nel DGUE, e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge. In particolare, nel caso di specie, le lavorazioni appartenenti alla:

- categorie scorporabili OS3 e OS28 sono subappaltabili nella misura massima del 40% dell'importo complessivo dei lavori a imprese in possesso delle relative qualificazioni, ferme restando le prescrizioni dell'articolo 105 del Codice.
- categoria scorporabile OS30, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 2 del D.M. 248/2016, adottato in virtù di quanto previsto all'art. 89 comma 11 del Codice, sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell'importo delle opere, conformemente a quanto prescritto nell'art. 105 comma 5 del Codice e ferme restando le ulteriori prescrizioni indicate nel citato articolo. Il limite concernente la categoria OS30 non è computato ai fini del raggiungimento di quello previsto all'articolo 105 comma 2 del Codice.

Come previsto a pag. 9 del Disciplinare di gara, l'operatore economico in possesso della qualificazione SOA in categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3 e/o OS28 e/o OS30 nei limiti della classifica corrispondente a quella posseduta (art. 79 co. 16 del DPR 207/2010).
Alla luce di quanto sopra, nonché da quanto previsto dall'art. 12 comma 2 lett. b) del L. 80/2014, l'Operatore potrà comunque costituire apposito raggruppamento di imprese per la quota residua delle lavorazioni.

QUESITO 8

D: Buonasera, Le scrivo la presente per chiederLe se possiamo partecipare alla gara con le nostre categorie: OG1 III bis, OG11 II e OS28 I, ricorrendo al subappalto previsto dal bando. Cordiali saluti

R: Si conferma la possibilità di partecipare alla presente procedura di gara tenuto conto del possesso dell'attestazione SOA nelle categorie OG1 III bis, OG11 II e OS28 I.
Per le ulteriori lavorazioni, appartenenti alle categorie scorporabili, di cui codesto operatore risulta carente, è possibile ricorrere al subappalto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, purché se ne faccia espressa menzione nel DGUE, e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge, come segue:

- categorie scorporabili OS3 e OS28 nella misura massima del 40% dell'importo complessivo dei lavori a imprese in possesso delle relative qualificazioni, ferme restando le prescrizioni dell'articolo 105 del Codice.
- categoria scorporabile OS30, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 2 del D.M. 248/2016, adottato in virtù di quanto previsto all'art. 89 comma 11 del Codice, nella misura massima del 30% dell'importo delle opere, conformemente a quanto prescritto nell'art. 105 comma 5 del Codice e ferme restando le ulteriori prescrizioni indicate nel citato articolo. Il limite concernente la categoria OS30 non è computato ai fini del raggiungimento di quello previsto all'articolo 105 comma 2 del Codice.

QUESITO 9

D: Per l' aggiudicazione si prevede il massimo ribasso?

R: Si, come previsto a par. 7 del disciplinare, l'appalto verrà aggiudicato con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del Codice, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara soggetto a sconto, ammontante ad € 2.194.715,36

QUESITO 10

D: Buongiorno, in merito alla gara in oggetto si informa la stazione appaltante che lo scrivente ha scaricato dal sito ANAC il passoe, ma non riesce ad effettuare il pagamento in quanto compare il seguente messaggio di errore: "GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante.". Si chiede pertanto di perfezionare il CIG per il versamento ANAC. Grazie.

R: si comunica che il problema è stato risolto, pertanto si invita codesto operatore a ripetere le operazioni di pagamento.

QUESITO 11

D: Buongiorno viene rilasciato attestato di sopralluogo?

R: L'operatore economico che intende visitare il compendio oggetto dell'esecuzione delle lavorazioni, potrà richiedere, se di interesse, il rilascio di apposita dichiarazione che, tuttavia, essendo il sopralluogo facoltativo, non sarà necessario allegare alla documentazione da produrre ai fini della partecipazione alla gara.

QUESITO 12

D: Salve, volendo partecipare alla gara di cui in oggetto, si chiede se il sopralluogo è obbligatorio. inoltre si chiede dove o come reperire gli elaborati di progetto. in attesa di un Vs. riscontro, si porgono cordiali saluti

R: Il sopralluogo è facoltativo. Ai fini della partecipazione alla procedura, non è necessario allegare alla documentazione alcun documento in merito alla visita dei luoghi. Resta inteso che l'operatore economico che intende visitare, secondo quanto previsto nel citato paragrafo, il compendio oggetto dell'esecuzione delle lavorazioni, potrà richiedere, se di interesse, il rilascio di apposita dichiarazione.
Gli elaborati di progetto sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia del Demanio al seguente link https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Lavori-di-riqualificazione-dellex-Caserma-Quarleri-sita-nel-Comune-di-Sesto-Fiorentino-FI

QUESITO 13

D: Con la presente la sottoscritta impresa … chiede conferma che non è obbligatario il sopralluogo dei luoghi della presente gara. Distinti saluti

R: Si conferma che l'esecuzione del sopralluogo è meramente facoltativa.

QUESITO 14

D: Si chiede se le lavorazioni della Cat OS30 possano essere subappaltate per intero in assenza di qualificazione essendo l'importo inferiore al 10% del totale, o se invece sia necessario costituire un'Ati.

R: No, non possono essere subappalte per intero. Infatti, i lavori appartenenti alla categoria scorporabile OS30, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 2 del D.M. 248/2016, sono subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni entro il limite del 30% dell'importo delle opere, conformemente a quanto prescritto nell'art. 105 comma 5 del Codice, purché il concorrente ne faccia espressa menzione in sede di offerta e ricorrano le condizioni prescritte dalla predetta disposizione codicistica.

Alla luce di quanto sopra, nonché da quanto previsto dall'art. 12 comma 2 lett. b) del L. 80/2014, l'Operatore, in assenza di qualificazione nella Cat. OS30, dovrà costituire apposito raggruppamento di imprese.

QUESITO 15

D: Si porta a vostra conoscenza che non risultano consultabili i file dal sito www.agenziademanio.it Vogliate cortesemente verificare.

R: I files inerenti la procedura di gara sono regolarmente consultabili sul sito internet dell'Agenzia del Demanio al seguente link https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Lavori-di-riqualificazione-dellex-Caserma-Quarleri-sita-nel-Comune-di-Sesto-Fiorentino-FI.

IL RUP
Ing. Paolo Degl'Innocenti